

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Il comma 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge disciplina l'attività edilizia in attuazione dei principi fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e costituisce adeguamento alla disciplina di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).”

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 2 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Regolamento edilizio)

1. I Comuni si dotano di regolamento edilizio in conformità ai contenuti ed alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.P.R. 380/2001 e s.m. e dei provvedimenti assunti in sua attuazione.”

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 16/2008 dopo le parole “mediante pubblicazione” sono inserite le seguenti :“nel sito informatico comunale”.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 le parole “ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a)” sono soppresse.

Articolo 5

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 5 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 6

(Introduzione dell'articolo 5 bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 16/2008 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis (Regime giuridico degli interventi e glossario unico delle opere edilizie)

1. L'individuazione del regime giuridico delle opere edilizie in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse appartengono in base alle definizioni di cui all'articolo

3 del D.P.R. 380/2001 e s.m. è contenuta nel glossario unico nazionale emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 222/2016 e della relativa Tabella A”.

Articolo 7

(Abrogazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 16/2008 le parole “superficie agibile” sono sostituite dalle seguenti .”superficie utile” .

Articolo 9

(Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 16/2008 sono inseriti i seguenti:
 - “Articolo 13 bis (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere)
1. I mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.”
 - Articolo 13 ter (Interventi di manutenzione e conservazione di infrastrutture viarie)
1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.
2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.
3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non comportanti realizzazione di nuovi tratti viari.”

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 14 della l.r. 16/2008 sono inserite le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente :” (Interventi di nuova costruzione consistenti nella sostituzione edilizia e nell’ampliamento all’esterno della sagoma di edifici esistenti)”;
- b) al comma 1 le parole “quelli consistenti” sono sostituite dalle seguenti:” gli interventi di nuova costruzione consistenti”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell’ampliamento all’esterno della sagoma fino al 20% sono assentibili senza applicazione dell’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici”.

Articolo 11

(Abrogazione degli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008)

- 1. Gli articoli 15 e 16 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 12

(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)

- 1. All’articolo 17 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “superficie agibile di cui all’articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: ”superficie utile”;
 - b) al comma 4 la parola “geometrico” e le parole “come definito all’articolo 70”sono soppresse.

Articolo 13

(Sostituzione dell’articolo 18 della l. r. 16/2008)

- 1. L’articolo 18 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Distanze tra edifici da osservare negli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente)

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia non comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a metri 10, salva la possibilità di fissare nel PUC, con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purché le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei PUO, contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC.”

Articolo 14

(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2008)

- 1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 le parole “di superficie agibile (SA) come definite dall’articolo 67” sono sostituite dalle seguenti :”di superficie utile (SU)”.

Articolo 15

(Abrogazione degli articoli 20 e 21 della l.r. 16/2008)

- 1. Gli articoli 20 e 21 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 16

(Abrogazione dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 17

(Abrogazione dell'articolo 21 ter della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 21 ter della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 18

(Abrogazione degli articoli 23 e 24 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 23 e 24 della l.r. 16/2008 sono abrogati .

Articolo 19

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 25 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Varianti in corso d'opera)

1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.
2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
3. Le varianti in corso d'opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), semprechè consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione.
4. Le varianti in corso d'opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante.”

Articolo 20

(Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 26 della l.r. 16/2008 è abrogato .

Articolo 21

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 28 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28 (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche)

1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell'attività edilizia libera di cui all'articolo 6 del DPR 380/2001 e s.m. e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Città Metropolitana o, nel caso di impianti soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L'autorizzazione unica è rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e s.m..
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all'Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata da:
 - a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
 - b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
 - c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Per l'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'istanza è corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso.
4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Città Metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi.
5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Città Metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell'avvio del procedimento, le Amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalità di consultazione del progetto nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In conformità al punto 5.3 dell'allegato 4 al Decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a metri 200 dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.
8. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:
 - a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;
 - b) l'approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
 - c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;
 - d) l'autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti.
9. Il provvedimento di autorizzazione unica:
 - a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
 - b) definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
 - c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.”.

Articolo 22

(Abrogazione degli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 16/2008 le parole “a norma degli articoli 31 e 32” sono soppresse.

Articolo 24

(Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 34 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 35 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 16/2008 le parole “della DIA” sono soppresse.

Articolo 26

(Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 36 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 27

(Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 37 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 38 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “superficie agibile” sono sostituite dalle seguenti :”superficie utile ” e le parole “o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico” sono soppresse;
- b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente : “a) un aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari;”
- c) alla lettera b) del comma 1 le parole superficie agibile sono sostituite dalle seguenti : “superficie utile”;
- d) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
- e) alla lettera d) del comma 1 le parole “nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile originario” sono soppresse;
- f) al comma 3 le parole “o la DIA” sono soppresse;
- g) al comma 4 le parole “o DIA” sono soppresse;
- h) al comma 5 le parole “o di DIA” sono soppresse;
- i) al comma 6 bis le parole “e dell’articolo 36 della presente legge” sono soppresse e le parole “permesso di costruire o di efficacia della DIA” sono sostituite dalle seguenti: “ titolo edilizio”.

Articolo 29

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 39 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la lettera g bis) è soppressa;
- b) al comma 2bis le parole “di cui all’articolo 21 bis, comma 01” sono sostituite dalle seguenti :”consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari”;
- c) al comma 3 le parole “di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti : “di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”.

Articolo 30

(Inserimento dell'articolo 39 bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 16/2008 è inserito il seguente:

“Articolo 39 bis

(Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, comma 5 del DPR 380/2001 e s.m. per il caso di mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello SUE effettua sulle CILA presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento. Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate od in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 40.”

Articolo 31

(Inserimento dell'articolo 39 ter della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 39 bis della l.r.16/2008, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

“Articolo 39 ter (Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilità di cui all’articolo 24 DPR 380/2001)

1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell’articolo 24 del DPR 380/2001 e s.m. per l’attestazione dell’agibilità degli edifici sono sottoposte a controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del trenta per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione.
2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all’articolo 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 24 del DPR 380/2001 e s.m. non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e s.m..”

Articolo 32

(Modifiche all’articolo 40 della l.r. 16/2008)

1. All’articolo 40 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dopo le parole “alla competente Provincia” sono inserite le seguenti:”o alla Città Metropolitana”;
- b) al comma 6 le parole “52, 53 e 54” sono sostituite dalle seguenti :”52 e 53”.

Articolo 33

(Abrogazione degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 34

(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)

1. All’articolo 44 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente :”Determinazione delle variazioni essenziali”;
- b) il comma 1 è abrogato;
- c) al comma 2 la parola ”Costituiscono” è sostituita dalle seguenti: “Ai sensi dell’articolo 32 del DPR 380/2001 costituiscono” e le parole “DIA obbligatoria o alla DIA alternativa ” sono sostituite dalle seguenti :”SCIA alternativa”;
- d) al numero 2 della lettera a) del comma 2 le parole “di cui all’articolo 49” sono soppresse;
- e) alla lettera b) del comma 2 la parola “agibile” è sostituita dalla seguente : “utile”;
- f) alla lettera d) del comma 2 le parole “, comma 2” sono soppresse.

Articolo 35

(Abrogazione degli articoli 45, 46 e 47 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 45, 46 e 47 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 36

(Abrogazione degli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 52 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “a norma degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51” sono soppresse e dopo le parole “al Presidente della Provincia” sono inserite le seguenti :”o della Città Metropolitana”;
- b) al comma 2 dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti :”o della Città metropolitana”;
- c) ai commi 6 e 7 dopo le parole “la Provincia” sono inserite le seguenti :”o la Città Metropolitana”;
- d) al comma 9:
 - dopo le parole “provvedimento provinciale” sono inserite le seguenti: “o metropolitano”;
 - alla lettera a) dopo le parole “La Provincia” sono inserite le seguenti:” o la Città Metropolitana”;
 - alla lettera b) le parole “a norma dell'articolo 58” sono soppresse.

Articolo 38

(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 53 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente : “(Annullamento del permesso di costruire e della SCIA alternativa al permesso di costruire da parte della Provincia o della Città metropolitana)”;
- b) al comma 2 le parole “,ivi compresa la DIA,” sono soppresse e dopo le parole “annullati dalla Provincia” sono inserite le seguenti :”o dalla Città Metropolitana”;
- c) al comma 3 le parole “sentito il Comitato di cui all'articolo 54” sono sostituite dalle seguenti :”o la Città Metropolitana” e le parole “della DIA” sono sostituite dalle seguenti :”SCIA alternativa”;
- d) alla lettera a) del comma 4 le parole “previsti dall'articolo 55” sono soppresse;
- e) al comma 6 dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti :”o della Città Metropolitana”.

Articolo 39

(Abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 16/2008 sono abrogati

.

Articolo 40

(Inserimento dell'articolo 66 bis della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 16/2008 è inserito il seguente:

“Articolo 66 bis (Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi)

1. Fatte salve le specificazioni contenute nel presente Titolo le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono contenute nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) nazionale , come recepito dalla Regione.”

Articolo 41

(Sostituzione dell'articolo 67 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 67 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 67 (Disciplina urbanistica per la quantificazione della superficie accessoria)

1. I Comuni nell'ambito della disciplina paesistica del PUC stabiliscono le percentuali di superficie accessoria (SA) realizzabile nel limite massimo del 60 per cento della superficie utile (SU) in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ammesse.
2. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio:
 - a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
 - b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisorii fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.

Articolo 42

(Abrogazione degli articoli 67bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 67bis, 68, 69 e 70 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 43

(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 72 della l.r. 16/2008 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “S.A.” sono sostituite dalle seguenti :”superficie utile (S.U.);
 - b) al comma 2 le parole “la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva” sono sostituite dalle seguenti :”la relativa S.U. deve essere detratta da quella complessivamente ammessa dal piano urbanistico”.

Articolo 44

(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 73 della l.r. 16/2008 le parole “ o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 26 nel caso di DIA” sono soppresse.

Articolo 45

(Abrogazione degli articoli 74, 75, 76 e 77 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 74, 75, 76 e 77 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 46

(Abrogazione degli articoli 79, 80, 81, 82 e 83 della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 79, 80, 81, 82 e 83 della l.r. 16/2008 sono abrogati .

Articolo 47

(Abrogazione degli articoli 87, 88, e 88bis della l.r. 16/2008)

1. Gli articoli 87, 88 e 88bis della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 48

(Modifiche all'articolo 89 della l.r. 16/2008)

1. All'articolo 89 della l.r. 16/2008 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente :”(Abrogazione di norme)”;
2. Il comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 16/2008 è abrogato.

Articolo 49

(Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008)

1. Gli Allegati 1 e 2 della l.r. 16/2008 sono abrogati.

Articolo 50

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“ 1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione è costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo e nei provvedimenti emanati in sua attuazione.”
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 25/1995 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) le parole “le aree stesse sono incluse” sono sostituite dalle seguenti :”e nel caso di realizzazione di superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall'unità immobiliare, le aree e le superfici stesse sono incluse”;
 - b) al secondo periodo, dopo le parole “A tali aree” sono inserite le seguenti :”e superfici”.

Articolo 51

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modificazioni)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modificazioni le parole “presentazione di DIA obbligatoria ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera b) della l.r. n. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti :”SCIA ai sensi del DPR 380/2001”.

Articolo 52

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni le parole “sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti :”sono realizzabili previo rilascio di permesso di costruire”.

Articolo 53

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge :

- a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al DPR 380/2001 e s.m. e della presente legge;
 - b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformità alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo Nazionale, come recepito dalla Regione e nel Titolo I della Parte II della presente legge.
2. Le definizioni uniformi contenute nel RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali non trovano applicazione per l'attuazione degli interventi previsti dai PUC e dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. I procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione da parte dei comuni dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale alle definizioni uniformi contenute nel R.E.T. sono conclusi sulla base delle disposizioni comunali vigenti al momento della presentazione delle relative istanze.